

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI – ASSISTENZIALI
PERIODO GENNAIO 2021 - DICEMBRE 2023**

CIG: 84984495F8

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Approvato con determinazione.....del Comune Negrar di Valpolicella

INDICE

Articolo 1	Oggetto del contratto	Pag. 3
Articolo 2	Durata del contratto	Pag. 3
Articolo 3	Finalità	Pag. 3
Articolo 4	Tipologia delle prestazioni	Pag. 4
Articolo 5	Servizi accessori e aggiuntivi	Pag. 6
Articolo 6	Importo a base d'asta	Pag. 7
Articolo 7	Obblighi dell'affidatario	Pag. 8
Articolo 8	Organizzazione del servizio	Pag. 8
Articolo 9	Sospensione del servizio	Pag. 10
Articolo 10	Personale	Pag. 10
Articolo 11	Formazione e supervisione	Pag. 11
Articolo 12	Clausola Sociale	Pag. 12
Articolo 13	Tirocinanti e volontari	Pag. 12
Articolo 14	Utilizzo automezzi	Pag. 12
Articolo 15	Controlli del Comune	Pag. 13
Articolo 16	Pagamenti	Pag. 13
Articolo 17	Aggiudicazione dell'appalto, contratto, cauzione	Pag. 14
Articolo 18	Anticipazione	Pag. 15
Articolo 19	Responsabilità	Pag. 16
Articolo 20	Ulteriori responsabilità e obblighi dell'affidatario	Pag. 16
Articolo 21	Sicurezza sul lavoro	Pag. 17
Articolo 22	Penali	Pag. 18
Articolo 23	Cessione del contratto e subappalto (divieto)	Pag. 18
Articolo 24	Clausola risolutiva espressa	Pag. 19
Articolo 25	Risoluzione per inadempimento	Pag. 19
Articolo 26	Recesso	Pag. 19
Articolo 27	Controversie	Pag. 20
Articolo 28	Tracciabilità dei flussi finanziari e Codice di Comportamento	Pag. 20
Articolo 29	Documentazione	Pag. 20
Articolo 30	Trattamento dei dati	Pag. 20
Articolo 31	Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione	Pag. 21
Articolo 32	Rapporti con gli organi di informazione	Pag. 21
Articolo 33	Domicilio legale	Pag. 21
Articolo 34	Disposizioni finali	Pag. 21

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare, trasporto, accompagnamento e specifici servizi socio – educativi – assistenziali a persone e/o famiglie in situazioni di disagio.

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle famiglie, agli anziani, ai disabili fisici e psichici, ai minori, alle persone in stato di bisogno e a rischio di esclusione sociale residenti nel Comune di Negrar di Valpolicella, conformemente alle finalità della Legge 328/2000, agli indirizzi generali della Regione Veneto e alle programmazioni definite dal Piano Locale della domiciliarità predisposto dall'ULSS 9 Scaligera ed approvato dal Comitato dei Sindaci.

I servizi in appalto dovranno essere svolti dall'impresa con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale.

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 1 gennaio 2021. La stazione appaltante si riserva comunque di stabilire una diversa data di inizio dell'appalto qualora si verificassero situazioni ostative, attualmente non prevedibili, che provocassero il procrastinarsi delle procedure di gara ovvero in funzione dell'efficacia dell'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto.

Allo scadere del termine contrattuale originario la stazione appaltante, nel caso non si verificasse il prolungamento del contratto, si riserva la facoltà di prorogare l'appalto in atto per un periodo massimo di sei mesi alle stesse condizioni del contratto in essere (proroga tecnica), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio fino al nuovo appalto, e per consentire l'espletamento delle procedure di gara.

Art. 3 – Finalità

La qualità di vita delle persone si fonda sulla promozione della salute fisica, relazionale, affettiva, del ruolo sociale, della propria identità percepita da sé e dagli altri, del miglioramento delle condizioni economiche e abitative, sull'implementazione dei livelli e delle modalità di soddisfazione dei bisogni primari e dei bisogni sociali e relazionali.

Per il sostegno della qualità della vita delle persone in condizioni di fragilità la Regione del Veneto promuove nell'intero territorio regionale un complesso di interventi finalizzato alla domiciliarità pianificato e gestito tramite il Piano Locale per la Domiciliarità.

In riferimento al Piano Locale della domiciliarità di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 39 del 17 gennaio 2006 e s.m.i. e al Piano di Zona – Area Anziani – predisposto dall'ULSS 9 Scaligera ed approvato dal Comitato dei Sindaci, il Comune di Negrar di Valpolicella intende garantire ai propri residenti il Servizio di Assistenza Domiciliare e ulteriori interventi socio-educativo-assistenziali.

La finalità del PLD è la promozione e la tutela della qualità della vita dei cittadini in situazione di fragilità e viene perseguita attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete, di politiche, di risorse di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili.

I soggetti verso i quali ci si vuole rivolgere sono tre:

1. La persona

«Domiciliarità è quel contesto dotato di senso per la persona, lo spazio significativo che comprende la persona stessa, la sua casa e ciò che la circonda. Questo spazio è una sorta di nicchia ecologica, dove la persona sta bene, sente di essere a suo agio, dove desidera vivere

e abitare, lo spazio che non vorrebbe abbandonare La domiciliarità è un insieme composto da:

- **Intero** che rappresenta la persona nella sua globalità, unicità, irripetibilità, con la sua storia e vissuto;
- **Interno** che è rappresentato da tutto ciò che la persona custodisce nella mente, nel cuore e nell'anima: gli affetti, i sentimenti, le emozioni, le immagini, l'album dei ricordi e da ciò che nella casa è presente e custodito: gli oggetti, i quadri, i libri, gli arredi, gli album fotografici, i sorrisi e gli abbracci donati, le cose care;
- **Intorno** è rappresentato dal contesto, dalla cultura locale, dall'ambiente, dal paesaggio, dal vicinato, dal panettiere, dal negozio, dal parrucchiere, dal circolo, tutti gli elementi con i quali vi è una relazione, un rapporto e un legame sociale significativo»
(Salvatore Rao dell'Associazione "La Bottega del Possibile", Torino)

2. La famiglia

La famiglia rimane sempre e comunque la referente e la responsabile dei progetti d'intervento attivati a domicilio. La famiglia ha un ruolo centrale nella gestione a domicilio delle persone che convivono con la fragilità, specie se queste ultime si trovano in condizioni di non autosufficienza grave. La famiglia è il primo soggetto responsabile della tutela dei bisogni nei confronti delle persone fragili e si fa carico dell'organizzazione e gestione delle cure ed assistenza. La gestione a domicilio delle persone che convivono con la malattia e la non autosufficienza richiede un impegno costante, attento e competente, e le famiglie si ritrovano spesso a dover gestire situazioni complesse e gravi nei confronti delle quali si sentono impreparate, disinformate. Nei confronti dei familiari caregiver è fondamentale la presenza ed il supporto dei servizi socio-sanitari territoriali, soprattutto se questi collaborano e si integrano tra loro nella presa in carico delle situazioni. Tale supporto aiuta le famiglie a superare il senso di disorientamento e solitudine nell'affrontare un percorso che spesso è di lungo periodo e che rischia, se non sostenuto, di logorare le persone e le relazioni familiari.

3. La Comunità

Il ruolo della Comunità è quello di promuovere il benessere delle persone dentro la propria casa e nella Comunità favorendo la diffusione di stili di vita sani e salutari. Inoltre, costituisce una rete solidale ed integrata tra i cittadini, singoli od in forma associata, gli Enti e i servizi, con l'apporto e le competenze di tutti, ai fini di superare le condizioni di disagio sociale, anche mediante servizi già previsti ed erogati dal Comune in altre progettualità quali: gruppi di socializzazione per anziani, attività formative e informative sulla salute, progetti di intergenerazionalità, gestiti da educatore e assistente sociale. Le Comunità del nostro territorio sono formate dall'insieme delle famiglie che le abitano e dalle relazioni che legano tra loro le famiglie stesse. Tali relazioni sono perlopiù sconosciute e silenziose, nascono e si costruiscono in forma gratuita e spontanea, sono fatte di tanti piccoli gesti di attenzione, solidarietà, aiuto. Talvolta si tratta di impegni assunti verso persone fragili e diventano vere e proprie relazioni di aiuto che funzionano perché ci si sceglie e c'è fiducia reciproca. Queste relazioni sono il capitale sociale di ogni Comunità e costituiscono risorse ed energie che vanno valorizzate e riconosciute, sono di sostegno alla domiciliarità delle persone che convivono con la fragilità, contribuiscono a creare un senso di appartenenza e solidarietà migliorando la qualità di vita dei singoli oltre al benessere della Comunità stessa.

Uno dei dispositivi principali del PLD è il servizio di assistenza domiciliare (SAD) che è un servizio sociale svolto prevalentemente presso l'abitazione dell'utente, che si trova in condizioni di bisogno (anziano, disabile, minore), al fine di soddisfare le necessità fondamentali di sicurezza sociale. La finalità è dunque garantire il livello minimo di assistenza nel proprio ambiente attraverso interventi idonei che migliorino la qualità di vita delle persone contrastando la pratica del ricovero. Il servizio di assistenza domiciliare si propone quale valido strumento di supporto ed integrazione delle risorse sanitarie, familiari, parentali e della rete sociale.

Art. 4 – Tipologia delle prestazioni

Gli interventi di assistenza domiciliare vengono forniti prevalentemente presso il domicilio della persona in una fascia oraria indicativa tra le 6:30 e le 20:00 per cinque o sei giorni la settimana. L'organizzazione dell'orario si concentra principalmente nella fascia 6:30 – 14:00 sulla base del progetto di presa in carico redatto dall'Assistente Sociale che può prevedere inoltre prestazioni notturne e/o festive solo in casi eccezionali.

Le prestazioni di seguito dettagliatamente indicate, devono essere garantite dall'affidatario per ciascun utente, su indicazione fornita dall'Assistente Sociale coordinatore del S.A.D.:

a. Cura della persona

- Igiene personale, bagno e doccia dell'utente e mobilitazione,
- Cambio della biancheria da letto e personale, lavaggio della stessa, a macchina se esiste lavatrice o a mano per i piccoli e limitati indumenti personali, lavaggio a mano effettuato presso il domicilio dell'utente,
- Consegna e ritiro della biancheria dell'utente presso lavanderie su espressa e motivata indicazione dell'assistente sociale,
- Aiuto all'utente ad organizzarsi la vita quotidiana,
- Supporto e sostegno ai familiari,
- Addestramento uso ausili,
- Bagni assistiti in luoghi attrezzati.

b. Cura della casa

- Supervisione igiene ambientale
- Pulizia strettamente necessaria per il mantenimento decoroso degli ambienti, limitatamente agli spazi utilizzati dall'utente e solo dopo valutazione del servizio sociale attestante che non esistono risposte alternative all'attivazione del servizio,
- Approvvigionamento degli alimenti, di capi di vestiario, di beni di consumo, di medicinali prescritti con ricetta medica,
- Aiuto nel confezionamento dei pasti
- Ritiro pasti presso punto prelievo concordato con l'Ufficio servizi sociali e consegna a domicilio con relativa supervisione (presumibilmente da settembre 2021);
- Segretariato sociale
- Informazione su diritti e pratiche e sugli altri servizi socio-sanitari del territorio, per mantenere l'utente informato e in collegamento con tutto ciò che lo riguarda;

c. Accompagnamento e socializzazione

- Trasporto e accompagnamento dell'utente presso servizi vari quando lo stesso non sia in grado di recarsi da solo, quando la rete familiare è carente e assente,
- Disbrigo commissioni e pratiche varie per le quali l'utente non sia in grado di provvedere autonomamente, con accompagnamento dell'utente presso gli uffici o enti proposti, quando la rete familiare è carente,
- Iniziative atte a favorire la partecipazione dell'utente in luoghi di socializzazione o di vita associativa, con riferimento anche ai rapporti parentali, amicali o di vicinato;

d. Assistenza speciale per evitare ospedalizzazione:

- Controllo nell'assunzione delle terapie e rispetto delle diete, igiene ed esigenze di mobilitazione prescritte dal medico o con la supervisione dell'infermiera professionale,
- Assistenza in occasione di ricoveri ospedalieri relativamente a prestazioni non fornite dal personale ospedaliero e qualora i parenti non siano in grado di provvedervi, quali:
 - “Collegamento” con l'abitazione del degente,
 - Informazioni sul decorso della malattia e sulle cure da effettuare a domicilio dopo la dimissione dall'ospedale,
 - Vigilanza personale e/o telefonica dell'utente dopo la guarigione clinica.

L'attività degli operatori impegnati dovrà tendere a stimolare l'autonomia della persona e la collaborazione delle figure parentali, evitando quanto più possibile di facilitare atteggiamenti di

passività, dipendenza e disinteresse; l'operatore dovrà effettuare una precisa e costante osservazione delle condizioni di vita della persona riferendone all'Assistenza Sociale coordinatrice del S.A.D. Rispetto ai pasti a domicilio si prevede l'attivazione di questo servizio presumibilmente a partire da settembre 2021 con organizzazione e gestione della cooperativa aggiudicataria. Il costo del pasto sarà a carico dell'utente, il ritiro e la consegna sarà effettuata dagli operatori e il relativo tempo sarà tariffato in base alle disposizioni comunali.

Art. 5 – Servizi accessori e aggiuntivi

I servizi accessori sono interventi ad integrazione delle prestazioni del SAD di cui all'art. 4. L'affidatario dovrà garantire le seguenti ore annuali per i **servizi accessori** sotto elencati:

- a) prestazioni di assistenza domiciliare, anche unilateralmente previsti dall'Amministrazione a favore di casi individuati dall'assistente sociale, al fine di rispondere a situazioni di grave disagio economico e/o socio- psico – sanitario: minimo 50 ore annuali
- b) piccole manutenzioni domestiche quali tinteggiature, riparazioni idrauliche/elettriche, piccoli traslochi, trasporto materiale all'ecocentro, pulizie straordinarie dell'abitazione, interventi di disinfestazione da parte di personale specializzato: minimo 30 ore annuali
- c) ore di inserimento dati relativi al tipo di prestazione effettuata e del tempo impiegato dal singolo operatore presso il singolo utente mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione dall' ULSS 9 Scaligera: minimo 100 ore annuali

Si prevede la facoltà del Servizio sociale di sospendere temporaneamente e con propria insindacabile decisione singoli servizi (ad esempio per assenza degli assistiti per soggiorni climatici, per ricoveri ospedalieri, ecc.), senza che nulla sia dovuto all'affidatario per le ore di servizio non effettuate.

Servizi aggiuntivi

In riferimento al PLD sono previsti i seguenti servizi aggiuntivi che dovranno essere organizzati e forniti dall'affidatario e potranno essere a carico dell'utente o dell'ente appaltante sulla base della valutazione dell'assistente sociale che terrà conto sia delle condizioni economiche dell'utente che di eventuali finanziamenti extracomunali finalizzati alla promozione della domiciliarità

- a) Trasporti assistiti individualizzati. Per visite, terapie nei casi in cui il nucleo familiare sia assente e/o nell'impossibilità di provvedere non effettuati dall'OSS e non coperti dal servizio di trasporto agevolato del comune di Negrar di Valpolicella. Costo orario: € 16,93 iva esclusa.
- b) Interventi per sanificare situazioni di barbonismo domestico e piccoli interventi di manutenzione. Gli interventi per sanificare le situazioni di barbonismo domestico (max 3h/intervento) si intendono comprensivi dei necessari DPI particolari e di attrezzature e prodotti di pulizia molto specifici, ore di pulizia da persone non OSS. I piccoli interventi di manutenzione (max 3h/operazione) si intendono comprensivi dell'utilizzo delle necessarie attrezzature. Costo orario: € 20,00 iva esclusa.
- c) Interventi di assistenza sanitaria Infermiere, fisioterapista, logopedista e podologo non previsti dal Sistema Sanitario Nazionale o ad integrazione dello stesso, previa prescrizione del medico specialista. Costo orario: € 26,00 iva esclusa.
- d) Sostegno psicologico individuale Costo orario: € 28,00 iva esclusa.
- e) Parrucchiera Costo orario: € 25,00 iva esclusa.
- f) Sostegno psicologico familiare con apposita figura professionale (psicologo) in aiuto a caregiver (le persone che si fanno carico di garantire la necessaria assistenza ai propri familiari e che spesso li curano direttamente nella quotidianità). Costo orario: € 28,00 iva esclusa.

- g) Gruppi di auto mutuo aiuto. Incontri di gruppo per caregivers con cadenza ogni 15 gg. guidati da uno psicologo e da un facilitatore. Ogni incontro è di due ore. Costo orario: € 50,00 iva esclusa.
- h) Custode sociale. Risorsa dedicata al sostegno di persone fragili e/o non autosufficienti per bisogni semplici prive di rete di supporto familiare; figura formata nella gestione di relazioni significative di aiuto e nell'attivare le risorse e servizi della Comunità, agisce in collaborazione con il SSPB. Costo orario: € 17,50 iva esclusa
- i) Formazione e addestramento per assistenti familiari/caregivers mediante incontri a domicilio con professionisti: la cura delle persone non autosufficienti (preparazione di un letto articolato e uso del materasso antidecubito, gestione del catetere vescicale, uso del sollevatore, mobilitazione di una persona allettata...etc). Ogni incontro è di due ore per utente. Costo orario: € 23,00 iva esclusa.

Le prestazioni dei servizi aggiuntivi saranno fornite dalle previste figure professionali, che verranno attivate da un referente della cooperativa che avrà un ruolo di regia, su indicazione dell'assistente sociale titolare del progetto.

Art. 6 – Importo a base d'asta

Gli importi unitari a base d'asta per i servizi descritti nell'art. 4 sono indicati nell'allegato quadro economico e rappresentano il corrispettivo che il Comune verserà all'affidatario per ogni ora/prestazione di servizio e si intendono comprensivi di tutti gli oneri per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Gli importi sono altresì comprensivi dei materiali sanitari necessari per il regolare esperimento dei servizi.

I servizi elencati nell'allegato quadro economico sono suddivisi secondo i dispositivi di cui all'art. 4 del presente capitolato e si riuniscono in due gruppi distinti:

A – Servizio di Assistenza Domiciliare - Il costo orario dell'operatore di servizio di assistenza domiciliare comprensivo di automezzo e carburante è di € **22,00 (euro ventidue/00) IVA 5% esclusa**, su un monte ore teorico stimato in n. 21.216 ore per il triennio per un totale a base d'asta di € 466.752,00 IVA 5% esclusa per il triennio con quota di compartecipazione dell'utenza indicata nell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale sui servizi a domanda individuale.

I chilometri stimati come fabbisogno complessivo sul triennio, da intendersi inclusi nel prezzo offerto, sono pari a 200.000 (duecentomila);

B – Servizi aggiuntivi e/o innovativi a totale carico dell'utenza per un totale di € 21.000,00 all'anno / € 63.000,00 complessivi e secondo i relativi dispositivi che saranno utilizzati in funzione del progetto condiviso con il Servizio Sociale Professionale di Base.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. l'entità economica del servizio considerando la durata di 36 mesi (€ 466.752,00) e l'eventuale proroga tecnica (€ 77.792,00) ammonta ad un importo complessivo di euro 544.544,00.

I servizi in appalto dovranno essere svolti dall'impresa con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale, nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

Il corrispettivo orario deve ritenersi omnicomprensivo di ogni prestazione prevista nel presente capitolato e pertanto l'affidatario si intende del tutto compensato per i servizi prestati senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D. Lgs 50/2016 si precisa che l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione ha stimato pari ad euro 123.619 annui, calcolati considerando il costo orario di un addetto al servizio di € 22,00.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 81/2008, che il servizio di cui al presente appalto non costituisce rischi da interferenze. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Il Comune di Negrar di Valpolicella, per necessarie e motivate esigenze, si riserva l'insindacabile facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni dell'appalto, nel rispetto dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sempre nei limiti del quinto dell'importo del contratto, l'affidatario si impegna ad effettuare eventuali ore aggiuntive o a mettere a disposizione ulteriore personale in caso si renda necessario aumentare il numero delle ore svolte, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In caso contrario, se dovessero diminuire i casi da seguire o il numero delle ore necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, l'affidatario effettuerà solamente le ore effettivamente ed esplicitamente richieste dall'Amministrazione comunale, con conseguente riduzione del compenso.

Art. 7 – Obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà altresì impegnarsi a:

- a) impiegare personale in possesso dei requisiti, e alle condizioni, previsti all'articolo 10 del presente capitolato;
- b) comunicare preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, i nominativi degli operatori impiegati nello svolgimento dei servizi stessi, così come ogni loro variazione;
- c) organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia e disponibilità;
- d) garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e l'utenza, nonché nei confronti degli organismi partecipativi e a collaborare con gli operatori del servizio sanitario;
- e) ricevere, ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il passaggio di consegne dal Comune, nelle modalità concordate con quest'ultimo, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;
- f) sottoporsi alle verifiche e ai controlli previsti all'articolo 15 del presente capitolato;
- g) relazionare, anche verbalmente, al termine di ciascun anno, sull'andamento organizzativo, gestionale, economico, educativo e metodologico del servizio. Su richiesta del Comune, l'affidatario avrà cura di programmare con l'Assistente sociale e realizzare almeno un'indagine valutativa nel triennio di incarico, con chiara elaborazione di indicatori di efficienza e di efficacia del servizio. A questo scopo metterà a disposizione personale competente (sociologo e amministrativo) per l'individuazione e l'elaborazione degli strumenti idonei, da utilizzare per la raccolta e la rielaborazione dei dati;
- h) segnalare al Comune eventuali comportamenti scorretti dell'utenza o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio;
- i) osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione di infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- j) usare comunque la diligenza professionale richiesta per l'espletamento del servizio;
- k) applicare tutte le indicazioni ANTI-COVID 19 previste dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 8 - Organizzazione del servizio

La programmazione, il coordinamento, il controllo qualitativo dell'attività, la rilevazione dei bisogni, la scelta dei casi ed ogni conseguente decisione saranno effettuate dall'Amministrazione comunale attraverso il servizio sociale del Comune.

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme e modalità che riterrà

più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

L'affidatario avrà cura di programmare con l'Assistente sociale e realizzare almeno un'indagine valutativa nel triennio di incarico, con chiara elaborazione di indicatori di efficienza e di efficacia del servizio. A questo scopo metterà a disposizione personale competente (sociologo e amministrativo) per l'individuazione e l'elaborazione degli strumenti idonei, da utilizzare per la raccolta e la rielaborazione dei dati.

La supervisione tecnica sulla qualità degli interventi sarà effettuata in collaborazione con il servizio sociale del Comune e dal rappresentante individuato dall'affidatario del servizio.

Il Comune vigila sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, al fine di accertare il regolare svolgimento dei servizi da parte dell'affidatario, ai sensi delle disposizioni del capitolato speciale, delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

Per agevolare tale compito si dovrà attivare un sistema di comunicazione tra l'affidatario e il Comune che consenta a quest'ultimo, di essere periodicamente informato della programmazione ed attuazione degli interventi, anche al fine di verificarne l'efficacia. Tale sistema verrà definito tra le parti, prima dell'inizio dei servizi.

Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, l'affidatario svolge un ruolo complementare e di collaborazione rispetto alle competenze della pubblica amministrazione e a tal fine dovrà garantire:

- un referente responsabile autorizzato a ricevere ogni comunicazione, contestazione e/o richiesta, che rappresenterà l'affidatario per tutti i rapporti derivanti dal presente appalto;
- un proprio coordinatore referente per il Comune, professionalmente qualificato che potrà partecipare periodicamente negli incontri di coordinamento con il servizio sociale; lo stesso dovrà sempre essere reperibile durante le ore di espletamento del servizio e dovrà inoltre disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato;
- un referente amministrativo-contabile con il compito di interfacciarsi con gli uffici amministrativi del comune per il controllo amministrativo – contabile dell'appalto;
- un responsabile del servizio presente al bisogno sul territorio del Comune di Negrar di Valpolicella al quale gli operatori possano rivolgersi, anche per la richiesta/consegna di documenti, durante l'orario di servizio degli operatori medesimi e se necessario il sabato;
- il materiale di consumo e qualsiasi altro dispositivo di protezione individuale necessario all'operatore per lo svolgimento in sicurezza del Servizio di Assistenza Domiciliare così definito: divise da lavoro, guanti in lattice senza polvere o latex free senza polvere e copriscarpe delle misure richieste che dovranno essere forniti puntualmente, cellulare di servizio previa obbligatoria verifica della copertura dell'operatore prescelto sull'intero territorio e un monte di almeno 500 minuti al mese di chiamate verso tutti (numeri fissi e operatori rete mobile).

Qualora, per motivi imputabili al soggetto affidatario, il Comune dovesse far fronte all'acquisto del suddetto materiale non fornito, oltre all'applicazione della penale prevista all'art. 24, l'onere sostenuto per l'acquisto verrà recuperato mediante addebito dei relativi importi.

I ruoli sopra elencati possono essere svolti da una o più persone.

L'affidatario dovrà garantire la presenza di una propria sede operativa in provincia di Verona.

La medesima dovrà garantire, attraverso adeguati sistemi informatici, le comunicazioni e lo scambio di tutta la documentazione e le informazioni necessarie sia con il proprio personale che con il Comune.

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la massima efficacia dei servizi erogati, tra l'affidatario ed i servizi sociali comunali potranno essere effettuati incontri con periodicità almeno trimestrale, tra il Responsabile dell'Area, il responsabile dell'affidatario, l'assistente sociale, allo scopo di monitorare i servizi. Tali incontri potranno essere convocati, su motivata richiesta di una delle parti, anche in via straordinaria.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il medesimo corrispettivo fissato nel contratto, saranno concordati dai due contraenti.

L'affidatario dovrà dotarsi di strumentazione informatica al fine dell'annotazione del giorno, orario

di inizio e termine del servizio, tipologia e numero delle prestazioni effettuate e firma dell'operatore. Tale strumentazione dovrà essere compatibile con il programma utilizzato dalla Regione Veneto d'intesa con l'Azienda ULSS 9 Scaligera (attualmente Progetto Aster – Caribel) mediante flusso diretto dei dati.

Tale caricamento dovrà avvenire nei tempi previsti dall'Azienda ULSS 9 Scaligera e dalla Regione Veneto (attualmente entro la fine del mese successivo di erogazione delle prestazioni).

Sarà cura dell'affidatario gestire e risolvere le eventuali criticità nell'utilizzo della strumentazione informatica e del programma suddetto (per esempio flusso diretto dei dati).

Art. 9 – Sospensione del servizio

Trattandosi di servizio pubblico l'affidatario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere i servizi di sua iniziativa.

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (es. alluvioni) o da fatti umani di grande rilevanza (es. tumulti) l'affidatario non possa espletare uno o tutti i servizi, deve darne immediata comunicazione al Comune.

In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla Legge n. 146 del 12/06/1990 “*Regolamentazione diritto di sciopero*” e s.m.i. e dandone immediata comunicazione al Comune.

Nei casi di sospensione od interruzione di uno o di tutti i servizi al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'affidatario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affidatario.

Art. 10 – Personale

Il personale impiegato dovrà essere in possesso della necessaria qualifica di:

- "operatore socio-sanitario" o "ausiliario socio-sanitario specializzato" o titoli equipollenti, secondo gli indirizzi della Regione Veneto, nel numero di 5 operatori, di cui 4 titolari e 1 per le sostituzioni. Tale personale non deve avere riportato condanne penali che impediscano di operare con la Pubblica Amministrazione o di eseguire i servizi educativi richiesti e dovrà essere dotato di patente di guida categoria “B”.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere all'affidatario l'immediato allontanamento del personale, che a suo insindacabile giudizio non ritenga in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari per l'espletamento del servizio;

L'affidatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori e ai soci impegnati nell'attività oggetto del presente affidamento i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Il personale impiegato nel servizio dipende ad ogni effetto dall'affidatario secondo le norme e le direttive contrattuali previste dai C.C.N.L. del Settore, in armonia con le leggi vigenti e future che ne regolano e regoleranno la materia.

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'affidatario si avvarrà di proprio personale e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'affidatario dovrà assegnare ed impiegare per il servizio in appalto personale professionalmente qualificato.

L'affidatario dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, norme sindacali e assicurative (infortunio e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico dell'affidatario.

Gli operatori dell'impresa appaltatrice dovranno, pena la risoluzione del contratto, essere assunti con contratto di lavoro dipendente ed inquadrati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'affidatario dovrà inoltre attuare a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci comunque utilizzati nell'esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. L'inquadramento non potrà essere inferiore a quello dei lavoratori che attualmente prestano l'assistenza domiciliare per conto del Comune di Negrar di

Valpolicella. L'inosservanza degli obblighi retributivi segnalata dagli organi competenti dà diritto all'amministrazione di sospendere il pagamento per la parte necessaria ad assicurare i prescritti adempimenti, al fine di provvedere successivamente e ad accertamento definitivo al pagamento a chi di competenza salve maggiori responsabilità dell'affidatario.

Il personale non potrà esercitare, nei confronti del Comune, alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d'opera, intercorrente ed intercorso, con l'affidatario.

Gli obblighi spettanti all'affidatario sono esclusivamente a carico della stessa, senza alcun onere presente e futuro per il Comune.

Dovrà essere garantita la continuità del servizio a favore degli assistiti determinata da una presenza costante di operatori tendente soprattutto a limitare fenomeni di turn-over, tali da compromettere la peculiarità del servizio e il rapporto operatore/utente. A tal fine le sostituzioni del personale assente devono essere garantite dall'affidatario con tempi immediati e con personale in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato. L'affidatario dovrà assicurare, in caso di supplenza, che il personale conosca già i casi da seguire e le eventuali ore di compresenza saranno a carico dello stesso; qualora a causa di eventi non prevedibili l'aggiudicatario non fosse in grado di garantire le sostituzioni è tenuta ad informare con assoluta urgenza l'Assistente sociale e comunque a ripristinare il servizio non oltre le 24 ore successive. L'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli operatori in ferie, permessi o malattie, vengono presi in accordo con l'Assistente sociale e salvaguardando le necessità dell'utenza.

E' facoltà del Servizio sociale sospendere temporaneamente e con propria insindacabile decisione singoli servizi (ad esempio per assenza degli assistiti per soggiorni climatici, per ricoveri ospedalieri, ecc.), senza che nulla sia dovuto all'affidatario per le ore di servizio non effettuate.

L'affidatario è tenuto a garantire, in caso di sciopero del proprio personale, i servizi minimi essenziali definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione comunale e all'Assistente sociale, non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; dovrà inoltre fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento e all'Amministrazione comunale un elenco degli operatori stabilmente impegnati nel servizio.

La programmazione ed il controllo qualitativo dell'attività assistenziale, la rilevazione dei bisogni, la scelta dei casi ed ogni conseguente decisione saranno effettuati dall'Amministrazione comunale attraverso i propri Servizi sociali.

Detti Servizi provvederanno altresì periodicamente anche alla verifica della qualità e del gradimento del servizio, avendo facoltà a tale scopo di effettuare, anche senza preavviso, accertamenti e verifiche sull'attività svolta dagli operatori dell'affidatario. In tal senso l'affidatario è tenuto a fornire al personale del Comune tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la eventuale documentazione.

L'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di gravi negligenze, ovvero che sia ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Il Comune non ha alcun obbligo nei confronti degli operatori impiegati dall'affidatario e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività appaltata, dovessero subire o procurare ad altri.

Art. 11 - Formazione e supervisione

L'affidatario avrà cura di progettare un piano articolato annuale di aggiornamento e formazione del personale sulle tematiche relative alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato per un minimo di 10 (dieci) ore per ciascun operatore, da svolgersi al di fuori dell'orario di attività diretta con gli utenti. Il suddetto aggiornamento dovrà essere periodicamente documentato per iscritto ai preposti uffici dei servizi sociali del Comune. Vengono fornite dall'aggiudicatario 12 ore di supervisione all'anno con una psicologa o figura specializzata nella supervisione dei casi trattati (2 ore X 6 mesi) a carico dell'affidatario.

I costi relativi alla partecipazione alla formazione e alla supervisione rientrano nelle spese del

personale sostenuti dall'affidatario.

Il Comune potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e/o alla partecipazione degli operatori mediante richiesta di documentazione.

Art. 12 - Clausola Sociale

Ai sensi dell'art. 50 (clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) – D.Lgs. 50/2016, il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previsto dalla contrattazione collettiva vigente relativamente alla facoltà di assorbimento della manodopera. In ogni caso il Comune, pur rimanendo estraneo ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, considererà inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'affidatario, delle normative contrattuali e sindacali sopra citate.

Si ribadisce, quindi, che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'affidatario uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

L'affidatario si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto del presente capitolato, con passaggio diretto e immediato senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria vigente.

Art. 13 - Tirocinanti e volontari

Potranno essere impiegati volontari di associazioni, volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale, volontari del servizio civico comunale e del lavoro di pubblica utilità e tirocinanti.

Tale personale aggiuntivo, messo a disposizione dall'affidatario o dal Comune, non potrà essere considerato nel numero degli operatori, né potrà sostituirli, anche solo temporaneamente, o limitatamente a determinate attività.

L'utilizzo di volontari e tirocinanti messi a disposizione dall'affidatario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune il quale non ha alcun obbligo nei confronti degli stessi.

In caso di utilizzo di detto personale l'affidatario ha il compito di assicurare il predetto personale agli enti assistenziali previsti ovvero dare copertura attraverso apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi. I tirocinanti e volontari sono altresì tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

Art. 14 – Utilizzo automezzi

Per quanto riguarda gli automezzi utili allo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, si ritiene dotazione minima il numero di 4 mezzi. Tale dotazione minima dovrà essere ragionevolmente integrata qualora l'aumento del volume dei servizi richiesti lo rendesse necessario, senza aumento di costo per il Comune.

Gli automezzi forniti devono essere idonei ai servizi svolti: almeno 4 posti, in buono stato e a norma di legge (assicurazione, tassa di circolazione, manutenzione, revisioni, cassetta di pronto soccorso su ogni autovettura, ecc.). Se richiesto dall'ente Comune, tutti od alcuni degli automezzi dovranno essere connotati con apposite scritte identificative, in modo da essere riconosciuti come mezzi di servizio del Comune oltre che dell'affidatario.

L'affidatario, qualora il trasporto di persone con disabilità richieda automezzi particolari, si impegna a dotare i mezzi di trasporto con idonei ausili.

Dovrà inoltre essere messo a disposizione un numero congruo di seggiolini per bambini o lattanti ai sensi della normativa vigente, qualora ce ne fosse la necessità.

L'uso del mezzo privato dell'operatore per alcune categorie professionali può essere previsto in ragione dell'organizzazione del servizio e della natura della prestazione; è consentito tuttavia in via

eccezionale e per brevi periodi oppure se richiesto dall'operatore per evidenze logistiche legate al servizio o per ragioni personali giustificate. L'uso del mezzo privato prevede il rimborso chilometrico a carico dell'affidatario.

Nel caso gli operatori utilizzino il proprio automezzo, anche se in via eccezionale, l'affidatario è obbligata a stipulare un'assicurazione KASKO per i propri operatori e per gli utenti trasportati. In quest'ultimo caso l'impresa dovrà produrre al Comune le assicurazioni KASKO di cui sopra.

La polizza kasko che l'affidatario si impegna a stipulare dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- garantire la copertura dei rischi ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle missioni da parte degli assistenti domiciliari per conto e su autorizzazione dell'aggiudicataria;
- assicurare il veicolo per il valore commerciale dello stesso ma comunque entro il limite di indennizzo di euro 20.000,00 a primo rischio assoluto;
- prevedere una franchigia fissa assoluta per sinistro, senza applicazione di scoperto, non superiore a euro 500,00.

Qualora il trasporto preveda l'impiego di operatori volontari del servizio civile o tirocinanti, l'impresa e i propri dipendenti saranno tenuti a trasportare detti operatori senza esclusione alcuna.

Gli spostamenti devono sempre essere comprovati da appositi fogli di viaggio, sottoscritti dall'operatore.

Art. 15 - Controlli del Comune

L'affidatario è tenuto a presentare mensilmente, unitamente alla fattura, oltre che i cartellini vistati degli operatori, il rendiconto dettagliato dei servizi erogati all'utenza.

Il Comune potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento dei servizi, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento dei servizi verranno svolti ordinariamente dall'assistente sociale del Comune, che si confronterà con il coordinatore dei servizi dell'affidatario. Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Potrà inoltre somministrare questionari di gradimento, al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'affidatario. In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, il Comune informerà tempestivamente l'affidatario affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, il Comune avrà facoltà di applicare quanto previsto all'art. 24 del presente capitolato, nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'affidatario abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, i servizi o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste, nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, il Comune avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione dei servizi o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri operatori economici di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'affidatario inadempiente le spese da ciò derivanti, nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se i servizi e le prestazioni fossero stati eseguiti regolarmente. In ogni caso, è fatta salva ogni altra azione che il Comune riterrà opportuna in idonea sede, volta all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti, ivi compresa quella di risolvere il contratto.

Art. 16 – Pagamenti

I corrispettivi dovuti dal Comune devono ritenersi onnicomprensivi di ogni prestazione prevista nel presente capitolato, pertanto l'impresa si intende del tutto compensata per i servizi prestati senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

I corrispettivi saranno erogati su presentazione di fattura elettronica mensile, riportante il numero delle ore/interventi dei servizi effettuati, previa verifica della regolarità contributiva dell' affidatario (DURC).

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario nei termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture riscontrate regolari.

Il pagamento degli importi è subordinato all'esito positivo della verifica preventiva di cui all'art. 48*bis* del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. presso il sistema integrato dei concessionari, nei casi e per gli importi previsti dalla normativa.

In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione del relativo importo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.

Il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del mandato da parte del Tesoriere.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'affidatario dagli obblighi ed oneri in capo a esso derivanti dal presente Capitolato.

Il servizio di cui al presente capitolato è soggetto ad IVA di legge.

La riscossione del corrispettivo, da parte dell'affidatario, avviene a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136 del 2010.

Il pagamento della quota a carico dell'utenza sarà regolato direttamente dagli uffici comunali attraverso l'applicazione delle tariffe sui servizi a domanda individuale approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

In nessun caso l'impresa dovrà incassare somme dagli utilizzatori dei servizi in affidamento del presente capitolato (fatta eccezione per quanto previsto per i servizi opzionali).

Art. 17 - Aggiudicazione dell'appalto, contratto, cauzione

L'aggiudicazione dell'appalto, avverrà con apposito provvedimento adottato dal funzionario competente, previa verifica della regolarità dello svolgimento della gara, aggiudicando l'appalto al soggetto classificatosi al primo posto nella graduatoria formulata dalla Commissione.

Tuttavia il Comune potrà non affidare il contratto per sopravvenuti motivi che dovranno essere adeguatamente indicati.

A seguito della comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, il Comune adotterà il provvedimento di presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma restando la possibilità di procedere all'avvio in urgenza dell'esecuzione delle attività dedotte in commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'affidatario, il contratto di servizio verrà stipulato una volta spirato il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

Entro il termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, si procederà alla stipulazione del contratto; ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni, e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio del nulla osta ai sensi della vigente normativa antimafia e dell'esito positivo delle verifiche previste dal Codice dei Contratti e dalla normativa vigente.

L'affidatario prima della stipula del contratto deve costituire idonea cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali, pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione in uno dei seguenti modi:

1 – Fidejussione bancaria;

2 – Polizza assicurativa rilasciata dall'Istituto autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

3 – Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L. n. 385 del 01.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

L'importo della garanzia potrà essere ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria deve contenere le seguenti condizioni particolari:

1. rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la stazione appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

2. impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, senza alcuna riserva.

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti nell'adempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto. La cauzione potrà essere trattenuta in caso di omesso versamento dei contributi delle assicurazioni sociali da parte dell'affidatario, in misura pari all'ammontare dell'omesso versamento. L'Amministrazione ha il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione.

L'affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante ha dovuto valersi, entro venti giorni dall'invito della stazione appaltante.

In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'affidatario, prelevandone l'importo dalle rate del canone trimestrale di appalto, a meno che la stazione appaltante non ritenga, nel suo ampio potere discrezionale, di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell'inadempienza dell'affidatario. Al termine dell'appalto la cauzione sarà svincolo.

Il contratto relativo al servizio oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto sarà stipulato nella forma di atto pubblico digitale e pertanto registrato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 24.04.1986.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto oggetto del presente capitolato (diritti di segreteria, registrazione ed ogni altra inerente e conseguente), sono a carico dell'affidatario fatte salve le agevolazioni fiscali a favore delle ONLUS.

Art. 18 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 - comma 18 del Codice dei Contratti, è prevista in favore dell'affidatario la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto, da erogare entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni fattura di un importo percentuale pari alla percentuale di anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso alla conclusione del servizio l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'affidatario, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base all'esecuzione del servizio;
- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il Comune procederà all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'affidatario provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 19 - Responsabilità

L'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia.

Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia nonché di quanto indicato nel presente Capitolato o nel contratto, esime e solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

L'affidatario risponderà direttamente di tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose che risultassero prodotti dal personale da esso dipendente nello svolgimento delle loro mansioni.

E' pertanto esclusa qualsiasi responsabilità anche in solido del Comune di Negrar per danni involontariamente cagionati a terzi per infortuni e per qualsiasi risarcimento richiesto da terzi che dovessero derivare dalla esecuzione del presente contratto.

Art. 20 - Ulteriori responsabilità e obblighi dell'affidatario

L'affidatario sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e a terzi nell'espletamento dei servizi, anche in relazione all'operatore e alla condotta dei propri dipendenti, collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'affidatario dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare, in materia previdenziale, fiscale, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui l'affidatario si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Il servizio si intende esercitato a completo rischio e pericolo dell'affidatario, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

L'affidatario dovrà assumersi ogni onere derivante dalla gestione dei servizi, soprattutto per quanto riguarda gli impegni di pagamento nei confronti di fornitori e di eventuali creditori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, a costituire e consegnare al Comune apposite polizze assicurative per RCT/RCO, contro i rischi inerenti la gestione affidata, che prevedano almeno le seguenti ipotesi:

- copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti dei servizi;
- copertura assicurativa per danni derivanti agli utenti e ai terzi in generale dall'espletamento dei servizi;
- copertura dei danni subiti dai prestatori d'opera (RCO) dipendenti dell'affidatario.

Si precisa che, nella definizione di "terzi", ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura in cui il servizio è erogato dall'affidatario.

La predetta assicurazione dovrà prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Le predette polizze assicurative devono includere la responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto dell'affidatario.

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) deve avere un massimale non inferiore:

i. per ogni sinistro e per anno, ad € 5.000.000,00

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti dell'affidatario deve avere un massimale non inferiore:

i. per sinistro e per anno, a € 5.000.000,00 con il limite per persona € 2.500.000,00;

L'affidatario dovrà altresì provvedere, prima della stipula del contratto, a costituire e consegnare al Comune apposite polizze assicurative contro il rischio di infortuni che gli utenti dei servizi possono subire.

La copertura assicurativa degli infortuni in cui possono incorre

Ore gli utenti deve avere i seguenti capitali minimi, per tipologia di sinistro:

- invalidità permanente: massimale pro capite di almeno € 155.000,00 con franchigia assoluta massima del 3%;
- decesso: massimale pro capite di almeno € 105.000,00;
- rimborso spese da infortunio: massimale € 3.000,00 con franchigia assoluta massima di euro 100,00 per sinistro.

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto e la loro efficacia temporale dovrà essere estesa in caso di esercizio, da parte del Comune, dell'opzione di reiterazione e per l'intera durata della reiterazione stessa.

In ogni caso l'affidatario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse risultare coperto, per qualsiasi motivo, da assicurazione.

L'affidatario deve consegnare al Comune, prima della stipula del contratto, copia delle polizze con relative quietanze di pagamento, e, entro 30 giorni da ciascun pagamento dei premi successivi, le quietanze relative al pagamento dei premi stessi.

L'affidatario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata dell'appalto e a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento.

Si richiede inoltre che la polizza preveda la contrattualizzazione della seguente clausola:

“Limitatamente al contratto..... in scadenza il rinnovabile fino a

L'Assicuratore si obbliga a:

- j) notificare al Comune di Negrar di Valpolicella a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC (*indicare indirizzo e indirizzo pec*) tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione, compreso il mancato/ritardato pagamento dei premi;

notificare tempestivamente al Comune di Negrar di Valpolicella, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, (*indicare indirizzo e indirizzo pec*) l'eventuale mancato rinnovo della polizza.”

Art. 21 - Sicurezza sul lavoro

L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio affidato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro in particolare del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni, esonerando il Comune di Negrar da qualsiasi responsabilità in merito.

L'affidatario dovrà consegnare al competente ufficio comunale la documentazione attestante l'avvenuta valutazione dei rischi ai sensi degli artt.17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, il nominativo del datore di lavoro, la nomina del RSPP e del Medico competente, nonché ogni altro documento previsto dal decreto legislativo sopra citato n. 81/2008 che dimostri il rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza. L'affidatario si obbliga, altresì, a osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge in materia di sicurezza, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, di malattie professionali e ad assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'affidatario adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008, non essendo presenti, i costi della sicurezza equivalgono a euro 0,00.

Art. 22 - Penali

Il Comune si riserva di applicare all'affidatario, con le modalità di seguito indicate, le penali dettagliate nel presente articolo in seguito al rilevamento:

- a. reiterate inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato e del contratto che regola l'esecuzione del servizio;
- b. reclami documentati generati da utenti e/o loro parenti, altri soggetti istituzionali o generati da verifiche effettuate dal committente;
- c. reclami documentati, ripetuti oltre 3 volte nell'arco di un anno, ricevuti da utenti e/o loro parenti, altri soggetti istituzionali e relativi ad aspetti di gradimento del servizio.

In particolare, per i requisiti del presente capitolato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

- Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale, secondo quanto risulta dal progetto di formazione presentato nell'offerta tecnica euro 150
- Ogni figura professionale diverse da quelle previste in numero e qualifica nel Progetto qualitativo del servizio euro 100
- In caso di ogni violazione dell'obbligo in materia di sicurezza sul lavoro euro 500
- In caso di ogni violazione degli adempimenti professionali euro 100
- Ogni mancata esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel contratto di servizio di cui all'art. 9 senza giustificato motivo e idoneo preavviso all'utente, nonché senza comunicazione all'assistente sociale del Comune euro 500
- Ogni servizio effettuato da persone non idonee euro 500
- Ogni inosservanza di disposizioni di cui al presente Capitolato e/o impartite dalle competenti Autorità Sanitarie in ordine alla profilassi con particolare riguardo alle condizioni igienico - sanitarie degli addetti e alle condizioni e modalità d'uso di eventuali ausili euro 500

L'avvio del procedimento da parte del Comune per l'applicazione di una o più penalità è comunicata all'affidatario tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R. L'affidatario, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata, può presentare le proprie osservazioni o essere ascoltata in contraddittorio dal Comune il quale, entro i seguenti 10 giorni lavorativi, contro deduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento. L'applicazione della penale avviene mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Nel caso in cui l'evento che ha causato l'applicazione della penale abbia a ripetersi nell'arco dello stesso anno solare, il Comune si riserva di raddoppiare la penale precedentemente assegnata. Il Comune può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell'affidatario appaltatrice, con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti, oltre alla eventuale risoluzione del contratto.

Art. 23 - Cessione del contratto e subappalto (divieto)

E' fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi il contratto di appalto relativo ai servizi di cui al presente Capitolato. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del DPCM 11/05/1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Nei 60 giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31/05/1968 n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui sopra, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono nei confronti dell'Amministrazione comunale tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

La violazione dei commi precedenti comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché l'incameramento della cauzione e l'obbligo per l'affidatario di risarcire il danno che la stazione appaltante avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

Il servizio del presente appalto **NON** può essere concesso in subappalto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 24 - Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in aggiunta al caso disciplinato all'ultimo comma dell'art. 60 le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'affidatario;
- c) impiego di personale non dipendente dell'affidatario, tranne i casi previsti nel presente capitolato;
- d) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155;
- e) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) subappalto totale o parziale del servizio;
- h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) ogni altra inadempienza non qui contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 C.C.;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'affidatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Art. 25 - Risoluzione per inadempimento

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 26 - Recesso

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'affidatario mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Art. 27 - Controversie

Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Negrar di Valpolicella e l'affidatario in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto che non sia possibile comporre in via bonaria, sarà adito il giudice ordinario, foro competente è il Foro di Verona.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'affidatario non potrà sospendere i servizi oggetto dell'appalto.

Articolo 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari e Codice di Comportamento

L'affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e a tal fine dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, l'affidatario si obbliga ad osservare e far osservare, per quanto compatibili, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Negrar di Valpolicella. La violazione di detti obblighi di condotta comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto di cui al presente affidamento.

L'affidatario si impegna a non offrire, per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo, incarichi di collaborazione a dipendenti del Comune di Negrar di Valpolicella o dell'Ente Concedente.

Art. 29 – Documentazione

Prima della stipula del contratto e comunque nei termini indicati dall'Ente appaltante nella lettera di aggiudicazione l'impresa dovrà:

- presentare i documenti atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla gara e in tutta la modulistica allegata che l'Amministrazione intenda richiedere (ad eccezione di quelli che la pubblica amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000);
- presentare la documentazione necessaria al fine di addivenire alla stipula del contratto;
- trasmettere i nominativi del personale impiegato per l'espletamento dei servizi ed i relativi attestati professionali, copia delle polizze assicurative, cauzione definitiva.

Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data della variazione, comunicati all'Amministrazione comunale.

Art. 30 - Trattamento dei dati

Il Comune di Negrar di Valpolicella, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 37, 37024 Negrar di Valpolicella (VR) email: info@comunenegrar.it; pec: protocollo@pec.comunenegrar.it; telefono 0456011611; C.F e P.I. 00251080230, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità informatiche, telematiche e cartacee.

I dati raccolti sono trattati solo per finalità di adempimento contrattuale, il loro conferimento è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione di ordini e contratti. Essi saranno conservati per i tempi prescrizione di legge, e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di obblighi di legge o per l'esecuzione delle attività contrattuali stesse.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Negrar di Valpolicella o dei soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e ove questo non contrasti con altre norme vigenti, la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. del RGDP UE 2016/679).

Il Responsabile della Protezione dei Dati al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è l'Ing. Sergio Boso, contattabile all'indirizzo dpo@comunenegrar.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in piazza Venezia 11 – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 5 par. 1 lett. F RGDP).

Art. 31 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Responsabile Unico del Procedimento di gara è la dott.ssa..... Del Comune di Negrar di Valpolicella.

Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del servizio è la dr.ssa Gianna Marin Responsabile del Settore del Cittadino del Comune di Negrar di Valpolicella. Direttore dell'esecuzione è la collaboratrice Marcella Dalle Pezze fatta salva ogni diversa individuazione anche successiva da parte del RUP.

Art. 32 - Rapporti con gli organi di informazione

E' fatto divieto all'affidatario di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, social media, etc.) qualsiasi notizia attinente il servizio svolto, se non preventivamente autorizzato dal Comune di Negrar di Valpolicella. La violazione del presente divieto sarà sanzionata con l'applicazione di una penale, in relazione alla gravità della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 33 - Domicilio legale

L'affidatario e il Comune di Negrar di Valpolicella, al fine del contratto che seguirà, eleggeranno domicilio presso il Comune di Negrar di Valpolicella.

Art. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del D. Lgs. n. 50/2016, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.

Allegati:

- Quadro economico di progetto